

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

PROCEDURA APERTA PER
L'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE E ALLA
GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E
FREDDE ED ALIMENTI SOLIDI
PRESSO LA SEDE CENTRALE E I
DIPARTIMENTI TERRITORIALI
DELL'ASL ROMA 3

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1 - OGGETTO

Gara a Procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", entrato in vigore il 20.05.2017, l'importo contrattuale presunto annuo del lotto è di € 150.000,00 Iva esclusa (€ 183.000,00 IVA inclusa).

La presente gara viene indetta ai sensi del 'art. degli artt. 58, 60 e 164 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per "l'affidamento in concessione degli spazi ricreativi e commerciali aperti al pubblico presenti all'interno delle strutture medesime nonché dei distributori automatici di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari".

La gara sarà espletata nel rispetto delle procedure previste dal presente Capitolato Speciale, dal D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti Pubblici", entrato in vigore il 19.04.2016, nonché dal D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", entrato in vigore il 20.05.2017, dal Codice civile e da altre leggi nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Il presente Capitolato ha per oggetto l'autorizzazione all'installazione e alla gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso il Presidio Ospedaliero G. B. Grassi, C.P.O. Ostia Lido, la sede della Direzione Generale nonché all'interno delle strutture aziendali elencate nell'allegato che segue il Disciplinare.

L'elenco delle strutture può subire variazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, in aumento o diminuzione (attivazione o dismissione di strutture esistenti).

L'ASL ROMA 3 per l'assolvimento del servizio mette a disposizione delle aree definite all'interno degli immobili (definiti nell'elenco che segue il Disciplinare).

1.1 - Durata dell'appalto

La fornitura di cui al presente capitolato ha la durata di mesi 60.

2 - QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI

Tutti i distributori automatici (definiti nell'elenco che segue il Disciplinare) devono prevedere:

- gettoniere che accettino monete di diversa pezzatura e con rendi resto;
- l'installazione del sistema di pagamento con chiave elettronica e relativo sistema di ricarica chiave;
- l'indicazione del prezzo di vendita del singolo prodotto;
- la ragione sociale della ditta e il numero di telefono a cui rivolgersi per ogni tipo di comunicazione o segnalazione;
- la distinta merceologica dei prodotti erogati, con chiaro ed esplicito riferimento alla denominazione legale e merceologica della referenza.
- I prodotti erogati devono essere conformi – da un punto di vista sanitario – a quanto previsto dal reg. CE 852/04 Allegato II Cap. III.

2.1 - ESEMPIO PRODOTTI DI CONSUMO E VENDITA

(vedi elenco che segue il Disciplinare)

PRODOTTO

Bevande calde (caffè, cappuccino, cioccolata, the ecc.)

Acqua minerale 0,5 l

Cola 0,33 l

Aranciata 0,33 l

Altra bibita lattina 0,33 l

Succo frutta 0,20 l

Succo in Pet 0,25 l

The freddo 0,5 l

Altra bibita gasata 0,33 l

Caramelle e chewingum

Biscotti cioccolata wafer

Cioccolati vari

Tramezzino doppio

Croissant/Croissant farcito

Altro snack salato (taralli, patatine ecc.)

I prodotti posti in vendita, tutti di marca primaria per tipologia di prodotto saranno acquistati dalla Ditta aggiudicataria, direttamente dalle ditte produttrici con il massimo dei giorni di T.M.C, (termine minimo di conservazione) garantito dal produttore.

I prodotti posti in vendita dovranno essere etichettati conformemente a quanto previsto dal reg. UE 1169/17.

2.2 - ESEMPIO Caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti

A) Per le bevande calde si dovranno garantire le seguenti grammature:

- Caffè in grani: grammatura minima g 7,50 per erogazione. In tutte le miscele dovrà essere garantita una componente minima di qualità arabica pari al 80%.
- Caffè solubile decaffeinato: grammatura minima g 1,70/2,00 di prodotto per erogazione.
- Latte: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 8,50/10,50.
- Caffè macchiato ottenuto:

1. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,50 e g 5,50 di latte granulare solubile per erogazione;
2. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,70/ 2,20 e latte solubile g 5 per ogni singola erogazione;
 - Orzo: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 2,30/2,50.
 - Cappuccino ottenuto:
 1. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,50 e latte granulare solubile g 10,50 per singola erogazione;
 2. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,70/2,00 e latte granulare solubile g. 10 per singola erogazione; 3. Con orzo solubile: grammatura minima di orzo solubile g 2,30/2,50 e latte granulare solubile g 10,50 per singola erogazione.
 - Thè: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 14,50/16,50.
 - Bevanda al Cioccolato: grammatura minima utilizzata g 25,50/30,50 di prodotto per singola erogazione.

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità' e delle marche conosciute a livello nazionale o in ambito Cee.

I bicchieri forniti dovranno essere conformi alla normativa sanitaria vigente in materia di MOCA (Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti), a tal proposito dovrà essere fornita la documentazione relativa ai certificati ed alle schede tecniche (prove di cessione).

I prezzi di vendita di tutti i prodotti erogati, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una tabella firmata dal gestore e controfirmata dalla controparte. I prezzi sono fissi per tutta la durata del contratto (cinque anni). Nel caso si verifichi un aumento superiore al 10% sui prezzi all'ingrosso dei generi alimentari (come da tabelle del Bollettino statistico del Comune di Roma), il gestore potrà chiedere alla Direzione Aziendale un adeguamento, da concordare con quest'ultima. Tale adeguamento produrrà i suoi effetti esclusivamente nel periodo in cui i prezzi all'ingrosso superino la detta soglia del 10%.

L' ASL ROMA 3 potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, anche con analisi effettuate dal SIAN o dal SIAOA del Dipartimento di Prevenzione: a tal proposito dovrà essere fornito il nominativo ed il recapito telefonico di un Responsabile della qualità dell' Azienda aggiudicataria, delegato dal Legale Rappresentante in materia di autocontrollo igienico, che possa presenziare all'effettuazione di eventuali campionamenti e sia autorizzato alla firma del verbale di prelevamento.

La Direzione Aziendale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

2.3 - QUANTITA' DEI DISTRIBUTORI

La quantità e la tipologia dei distributori è definita nell'elenco allegato che segue il Disciplinare.

3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni cinque, decorrenti dalla comunicazione di avvio della concessione stessa, fissata non oltre di 180 gg. dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo del canone annuale definito all'atto dell'aggiudicazione, sarà rivalutato su base annua, secondo aliquote ISTAT, a decorrere dal secondo anno di servizio.

4 - PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI - IMPIANTISTICA

All'interno delle aree previste per l'allocazione dei distributori automatici, di cui all'art. 2, il Concessionario dovrà farsi carico del completamento dei locali (ove fosse richiesto), ed eventualmente di tutti gli impianti (elettrici, termo meccanici, antincendio idrici) e degli arredi occorrenti all'attività.

Tutte le suddette opere, ricomprese nel progetto per la realizzazione dell'esercizio, sono a completo carico dell'aggiudicatario, con assoluto divieto al Concessionario di utilizzare, per qualsivoglia motivo, altre superfici. Gli impianti eseguiti a cura e spese del concessionario dovranno essere dichiarati conformi alla regola dell'arte e realizzati nel rispetto della normativa vigente dalla ditta installatrice.

Tutti gli adempimenti (eventuali concessioni e autorizzazioni amministrative e sanitarie) dovranno essere ad esclusivo carico del Concessionario, prima dell'assunzione del servizio il Concessionario dovrà presentare eventuali licenze previste rilasciate dalle Autorità competenti nonché tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Il Concessionario, presa visione dei locali adibiti al posizionamento dei distributori nello stato di fatto strutturale e impiantistico in cui ora si trovano, qualora si dovesse richiedere una eventuale modifica, dovrà redigere ed allegare all'offerta progetti esecutivi delle opere e degli impianti, al fine di evidenziare con inequivocabile chiarezza, la soluzione ritenuta più rispondente sotto gli aspetti funzionali e tecnici, normativi, della sicurezza ecc. Detto progetto dovrà essere supportato da schemi, piante in scala appropriata, di tutti gli interventi previsti sia strutturali che d'impiantistica e dei materiali impiegati. I progetti di cui sopra dovranno essere approvati dall'U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio di questa Azienda.

5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere:

- a) a fornire prodotti di prima qualità;
- b) ad esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l'attività oggetto del presente capitolato;
- c) stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 1.550.000,00 per danni che dovessero derivare all'Azienda e/o a terzi, cose e persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui alla concessione;

- d) versare, all'Azienda titolare dei relativi contratti di fornitura, l'importo, eventualmente richiesto, per consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti;
- e) fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e provvedere alla loro manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l'ASL;
- f) *garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico sanitarie vigenti ed in particolare siano in grado di mantenere la catena del freddo per i prodotti deperibili;*
- g) *fornire copia della SCIA presentata al SUAP del comune ove ha sede legale la Ditta aggiudicataria;*
- h) garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestività assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
- i) rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordi con l'ASL, per non pregiudicarne il funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio;
- j) nel corso dei lavori di distribuzione/ approvvigionamento/ manutenzione, svolte all'interno dei presidi dell'ASL ROMA 3, il concessionario sarà tenuto ad osservare le indicazioni relative alla sicurezza che verranno impartite dall'Azienda e riferire tempestivamente in merito a rischi che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione lavori;
- k) l'installazione di ulteriori distributori da parte del Concessionario, individuato a seguito della presente procedura di gara, rispetto a quelli indicati specificatamente all'art. 2 e specifici allegati, dovrà essere preventivamente autorizzata dall' ASL ROMA 3 e comporterà un aumento percentuale del canone mensile.

6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

6.1 OFFERTA

La gara sarà esperita secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e l'aggiudicazione della concessione avverrà a favore della Ditta che, nei limiti del prezzo di vendita al pubblico e secondo le prescrizioni qualitative di cui al capitolato speciale, avrà offerto il rialzo più vantaggioso sul valore del canone annuo determinato in complessivi € 150.000,000 I.V.A. esclusa.

Il rialzo rimarrà fisso per tutta la durata della concessione, all'importo aggiudicato sarà imputata la variazione ISTAT dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Non sono ammesse offerte in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Non sono ammesse offerte in diminuzione.

L' ASL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché soddisfi in pieno le condizioni del presente Capitolato.

Nel caso in cui le offerte riportino lo stesso rialzo, si procederà alla richiesta di miglioria dell'offerta economica. Sarà dichiarata aggiudicataria la ditta migliore offerente. Nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato uguale offerta non siano disponibili a ulteriori miglorie, l'aggiudicazione verrà effettuata mediante sorteggio.

6.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per l'espletamento della presente gara, interamente svolta attraverso una Piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico

per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato "Sistema") accessibile dal sito <https://S.TEL.LA.regione.lazio.it>

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Capitolato di gara.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare il supporto S.TEL.LA al seguente indirizzo di posta elettronica: supporto.S.TEL.LA@regione.lazio.it, o contattare il numero verde 06 997744 o consultare le Istruzioni di gara.

6.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura l'Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Firma Digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
- Indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate;
- Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

(vedasi in particolare "Guida alla registrazione alle funzioni base").

La registrazione al Sistema S.TEL.LA deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o Procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema S.TEL.LA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Capitolato di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte di ogni partecipante al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema S.TEL.LA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

6.4 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti di gara:

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Capitolato Speciale di gara

Allegato 1 - Prospetto descrizione lotti, importi e CIG

Allegato 2- Schema dichiarazioni amministrative (domanda partecipazione)

Allegato 3 - Patto di integrità

Allegato 4 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma S.TEL.LA - <http://S.TEL.LA.regione.lazio.it/Portale/>, nella sezione (Bandi e Avvisi Altri Enti).

6.5 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante tramite la sezione "Chiarimenti" presente nel Dettaglio del Bando disponibile sul Sistema, entro le ore __:00 del giorno (data proposta nel portale S.TEL.LA). Le richieste pervenute oltre il termine indicato ovvero inviate in modalità diverse rispetto alla presente non saranno prese in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet:

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>

nella sezione "Bandi e avvisi della regione Lazio" - dedicata alla presente procedura.

6.6 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli Operatori Economici registrati saranno effettuate sul sistema S.TEL.LA <https://S.TEL.LA.regione.lazio.it/Portale/>, nella sezione "Bandi" concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità "Comunicazioni" all'interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di

notifica, e, pertanto, è onere dell'Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Si specifica inoltre che, qualsiasi comunicazione anche riferita a decisioni di aggiudicazione ed esclusione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016, avverrà attraverso la sezione "Comunicazioni" del Sistema e mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo, e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di registrazione al Sistema stesso.

Pertanto, sarà onere di tutti gli operatori economici rendere note eventuali variazioni dei suddetti recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di ogni comunicazione. La modifica dei sopraindicati recapiti dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito:

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6.7 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 164 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

CIG __8677727ED8__;

L'importo complessivo di gara a base d'asta per 60 mesi è pari ad € 750.000,00 + 22% IVA

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € (vedi nel portale S.TEL.LA)

6.8 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 60 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi. La fornitura è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nel Capitolato speciale di gara, decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in oggetto in caso di aggiudicazione di gara aggregata e/o comunque a seguito di indicazioni regionali.

6.9 OPZIONI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6.10 NATURA DEI CONTRATTI

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun risarcimento nel caso in cui le quantità stimate siano inferiori rispetto a quelle previste negli allegati al presente capitolato e sarà vincolata a fornire, se necessarie, anche quantità superiori o inferiori a quelle stimate.

Pertanto, per quantità minori necessarie all'Azienda nel corso del periodo di fornitura, la Ditta non potrà pretendere compensi o indennizzi o muovere eccezioni. L'Azienda si riserva di modificare in eccesso o in difetto i fabbisogni comunicati.

7. - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare ai singoli lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa ai singoli in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune

potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

9. - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente capitolato di gara.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Vedi Disciplinare)

9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett.

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

9.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

10. - OBBLIGHI (Documentazione tecnica)

Il Concessionario è obbligato:

1. *ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato ed in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà decidere, previa contestazione, la revoca della concessione e successivi provvedimenti e richiedere il risarcimento di eventuali danni;*
2. *dovrà presentare la SCIA e il Piano di autocontrollo igienico sanitario ai sensi del Reg. CE 852/04 e smi.;*
3. *presentare le schede tecniche delle apparecchiature proposte per l'installazione;*
4. *presentare il questionario di Corretta Prassi Igienica - HACCP (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);*
5. *presentare dichiarazione di responsabilità in merito a prodotti immessi alla distribuzione che dovranno essere conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati, non scaduti;*
6. *presentare progetti relativi all'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 2 e le modalità di svolgimento del servizio.*

11. - SUBAPPALTO.

Non è previsto il subappalto, che comunque è disciplinato dall'art. 105 D.L.vo 50/2016 s.m.i.

12. - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del lotto offerto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca BNL IBAN IT53X010050326600000218000;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>-

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. - SOPRALLUOGO Previsto - vedi Disciplinare

14. - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06 marzo 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

15. - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione nonché per l'eventuale risarcimento dei danni e per il rimborso delle spese che l'Azienda debba subire/ sostenere per fatti addebitati/ addebitabili al concessionario, l'aggiudicatario deve costituire, a propria cura e spese, una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del canone concessionario offerto, IVA esclusa. Tale garanzia, da costituirsi con le modalità di cui all'art. 133 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., deve avere validità ed efficacia per oltre un anno dalla scadenza della concessione e comunque fino alla definizione di ogni pendenza di debito e/o credito.

16. - CANONE ANNUO E RIMBORSI

Il pagamento del canone annuo, per la concessione in uso dei locali in cui dovrà essere svolta l'attività, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 del primo mese del relativo trimestre. Il canone resterà invariato per il primo anno di validità della concessione e dovrà essere corrisposto dal momento della consegna dei locali per la realizzazione dei servizi e durante tutto il

periodo necessario al concessionario per la ristrutturazione degli stessi. A decorrere dal secondo anno si procederà alla sua revisione, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT ai sensi di legge e ciò senza particolari formalità. Per quanto attiene alle utenze il concessionario è tenuto a rimborsare l'Azienda in ragione dei relativi consumi da comunicarsi con cadenza bimestrale a cura dello stesso.

17. - COLLAUDO

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un collaudo di inizio attività e una configurazione dei distributori sulla base delle sopra evidenziate specifiche esigenze.

A detto collaudo dovrà seguire altro di medio termine, da concordare con il RUP ed il DEC nominati per detto servizio.

18. - RICONSEGNA DEI LOCALI

Al fine del termine ed entro i sette giorni successivi alla naturale scadenza, il concessionario dovrà liberare i locali da persone e cose senza necessità di particolari comunicazioni da parte dell'Azienda. Nel caso ciò non avvenisse, l'Azienda ha facoltà di provvedere direttamente allo sgombero dei locali acquisendo le attrezzature a titolo di indennizzo parziale per l'inadempimento e fatti salvi altri ed ulteriori danni patiti e patienti ed ogni azione a propria tutela. In nessun caso il concessionario può maturare e/o richiedere all' Azienda alcuna indennità per la perdita di avviamento e/o ad altro titolo.

Al termine della concessione i locali dovranno essere restituiti all' ASL nelle condizioni previste dalla relazione e dal progetto di gara, in perfetto stato di conservazione ed efficienza e gli impianti diventeranno di proprietà della ASL. Il Concessionario dovrà provvedere, salvo diverso accordo, completamente a sue spese, all'asportazione degli arredi e delle attrezzature installate nei locali.

19. - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando

un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

20. - REVOCA

L' Azienda ha la facoltà di revocare la concessione nei casi di seguito elencati:

per la perdita del possesso in capo al concessionario, anche di uno solo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

- per cessazione dell'attività nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di insolvenza;
- per uso dei beni dell'Azienda parzialmente difformi da quelli stabiliti;
- per ritardato o omesso pagamento del canone;
- per negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per sospensione o interruzione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
- per violazione e/o inosservanza alle disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili alla disciplina in parola con particolare riferimento alla materia igienico sanitaria;
- per inosservanza alle norme relative al personale dipendente;
- per consistenti danni prodotti all'Azienda, alle strutture o a terzi;
- per un solo caso di tossinfezione o per casi analoghi;
- in qualsiasi momento per pubblica necessità, adeguatamente motivata dall' Azienda.

L'esercizio della revoca comporta il rimborso della quota di canone eventualmente non maturata, a favore del concessionario non sono previste ogni e qualsiasi indennizzo di sorta.

In caso di revoca della concessione per colpa del Concessionario gli impianti e le opere fomite diventeranno di proprietà dell'ASL.

21. - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

La sottoscrizione del contratto resterà condizionata alla presentazione della cauzione definitiva da costituire secondo la vigente normativa ed alle prescrizioni di cui alla vigente legislazione antimafia. Per ogni altro obbligo si rimanda alla normativa vigente.

22. - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.